



TRIBUNALE DI RIMINI
UFFICIO GIUDICE DI PACE DI RIMINI

UDIENZA DEL 31 MARZO 2020

DECRETO DI RINVIO D'UFFICIO DEI PROCEDIMENTI

Il Giudice di Pace, Dott. Pierluigi Messina

visto il D.L. n. 18/2020 art. 83 convertito in L. n. 27/2020 e modificato dall'art. 3 D.L. n. 28/2020;

letto il decreto n. 19/20 emesso in data 6/5/2020 dal Presidente del Tribunale per il periodo 12 maggio-31 luglio 2020 di adozione di misure organizzative urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile e penale;

considerato che con tale provvedimento sono state dettate disposizioni organizzative – da intendersi qui richiamate – ai sensi dell'art. 83 commi 6 e 7 D.L. n. 18/2020 come convertito in L. n. 27/2020 e modificato dall'art. 3 per quanto riguarda le misure generali e commi 12 e 12 *bis* per quanto riguarda la celebrazione delle udienze penali, prevedendo in particolare:

- la tenuta nel mese di maggio delle sole udienze nelle quali non vi siano termini a ritroso il cui decorso sia stato impedito dalla sospensione dei termini processuali o comunque rispetto alle quali i termini a suo tempo assegnati siano interamente decorsi;

- la trattazione dei soli procedimenti che rientrano nelle tipologie specificamente indicate nel medesimo provvedimento e che non superano il contingente delle presenze in aula (con eccezione di quelli a trattazione obbligatoria *ex art.* 83 comma 3 D.L. n. 18/2020 e il contingente numerico massimo di ciascuna udienza fissato in 15 procedimenti, da selezionarsi secondo gli specifici criteri individuati nel provvedimento organizzativo;

- il rinvio d'ufficio a data successiva al 31 luglio 2020, con conseguente applicazione dell'art. 83 comma 9 D.L. n. 18/2020, dei restanti procedimenti fissati;

rilevato che il procedimento di seguito indicato fissato all'udienza del **31 marzo 2020** non rientra tra quelli che devono essere trattati;

DISPONE

il rinvio d'ufficio del procedimento RG GDP n. 88/20 - R.G. NR 23/19 all'udienza del 8 settembre 2020 ore 09,30 per le medesime attività previste per l'udienza rinviata.

Manda alla cancelleria per la notifica del presente provvedimento al PM e ai difensori delle parti private, anche in rappresentanza degli imputati già dichiarati assenti o contumaci [v. Cass. Sez. II sent. n. 8720 del 12/11/2019: “il decreto, con cui viene disposto il rinvio del dibattimento fuori udienza, non deve essere notificato personalmente all'imputato già dichiarato contumace (o assente), essendo ‘sufficiente’ la notifica al difensore che lo rappresenta”, che richiama altresì espressamente Cass. Sez. 3, Sentenza n. 52507 del 16/10/2014 Ud. (dep. 18/12/2014) Rv. 261514 – 01] e, in mancanza o revoca di dichiarazione di assenza (o contumacia), agli imputati, segnalando che, ai sensi del comma 14 dell'art. 83 D.L. n. 18/2020, “Le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti indicati al comma 13 agli imputati e alle altre parti sono eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio”, nonché alla persona offesa se si tratta di prima udienza.

Rimini, 15 giugno 2020

Il Giudice di Pace
Dott. Pierluigi Messina

